



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Città di Pace

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

(adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2006)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 3 - Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 4 - Soggetti accertatori
- Art. 5 - Verbale di accertamento
- Art. 6 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 7 - Sanzioni accessorie e misure di ripristino
- Art. 8 - Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino
- Art. 9 - Soggetto competente ad applicare la sanzione
- Art. 10 - Ricorso avverso il verbale di accertamento
- Art. 11 - Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione
- Art. 12 - Ordinanza-ingiunzione
- Art. 13 - Determinazione della sanzione
- Art. 14 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Art. 15 - Opposizione all'ordinanza ingiunzione
- Art. 16 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni
- Art. 17 - Destinazione delle cose confiscate
- Art. 18 - Norme transitorie e finali
- Art. 19 - Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili di servizio (di seguito "ordinanze comunali"), con esclusione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del citato D.L.vo 267/2000.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche per violazioni di norme sulla cui inosservanza é tenuto a provvedere il Comune nonché di altre norme in materie di competenza comunale, contenenti unicamente il precetto ma non la relativa sanzione, salvo i casi in cui quest'ultima sia stabilita da una disposizione normativa statale o regionale.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa. In caso di differenti interpretazioni, dovrà prevalere quella che assicura il rispetto del contenuto della prima parte del presente comma.

ART. 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981, n. 689 e della Legge Regionale Marche 10/08/1998, n. 33, come integrate dalle norme del presente Regolamento.
2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto inefficaci.
3. Le disposizioni contenute in precedenti regolamenti od ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. All'interno di tali limiti edittali, nei singoli regolamenti od ordinanze comunali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole fattispecie di violazioni o gruppi di violazioni, in relazione alla loro gravità ed impatto sociale. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere l'importo della sanzione graduato tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.
3. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00).
4. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente Euro 500,00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest'ultimo é aumentato fino a ristabilire detto rapporto.

5. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore la sanzione amministrativa pecuniaria sia stabilita in misura fissa, la stessa é considerata come nuovo minimo edittale ed il relativo massimo é fissato nel sestuplo di esso con il limite di Euro 500,00 (cinquecento/00), eventualmente in deroga al rapporto indicato al comma 2.

6. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietá comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sará valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

2. Il Sindaco puó, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, con riferimento a violazioni specificamente individuate nell'atto di nomina.

3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonch  da agenti giurati che ne abbiano facolt  ai sensi della legislazione vigente.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio della funzioni loro attribuite.

ART. 5 - VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. La violazione di una disposizione di un regolamento o di un'ordinanza comunale dalla quale consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria é accertata mediante la redazione di apposito verbale.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;

- le generalit  e la qualifica del verbalizzante, nonch  le generalit  dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;

- la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;

- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;

- l'avvenuta contestazione della violazione o, nei casi di impossibilit , i motivi della mancata contestazione; - la sottoscrizione del verbalizzante;

- in caso di contestazione immediata il verbale é sottoscritto, anche per ricevuta di copia, dal soggetto nei cui confronti é effettuata la contestazione; nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

3. Se non é avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati con le modalit  e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

4. In caso di concorso di persone nella violazione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24.11.1981, n. 689, ad ognuna di esse deve essere contestata la violazione o notificato il relativo verbale.

5. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 6 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, é ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piú favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione pecuniaria.

3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non estingue l'obbligazione e la somma versata é trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione dell'obbligazione.

4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria o di una misura di ripristino, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 10 del presente Regolamento.

5. Il pagamento é effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. Non é data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

ART. 7 - SANZIONI ACCESSORIE E MISURE DI RIPRISTINO

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie é regolata dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

2. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comportano, ove previsto, l'applicazione di misure amministrative finalizzate a ripristinare gli interessi pubblici compromessi dalle violazioni accertate.

Le misure di ripristino di cui al comma 2 consistono nel:

- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere ed installazioni abusive;
- obbligo di sospendere una determinata attività.

4. Qualora dalla violazione di un regolamento od ordinanza comunali derivi un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo del ripristino e rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso l'accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.

5. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, con successivo provvedimento, adottato nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7.8.1990 n. 241, agli stessi é intimato di provvedervi ed assegnato un termine perentorio proporzionato all'entità dell'opera di ripristino da compiersi ed alla situazione concreta, non superiore a 30 giorni.

6. , Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla intimazione di cui al comma precedente, il ripristino é eseguito d'ufficio dal Comune nei modi previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7.8.1990 n. 241, ed i relativi oneri

sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido, con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero negli altri modi previsti dalla legge.

7. L'inottemperanza gli obblighi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa e quella eventuale di natura penale, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di protrazione della violazione, la sanzione di cui al precedente comma si applica per ogni giorno di calendario in cui la stessa si protrae.

Art. 8 - SOGGETTO COMPETENTE AD APPLICARE LE MISURE DI RIPRISTINO

1. L'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 7, commi 5 e 6, é di competenza del Dirigente/Responsabile di servizio a cui compete il rilascio del titolo autorizzativo che sarebbe stato necessario ad esercitare l'attività sanzionata, ovvero competente per la materia cui essa afferisce.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro 5 giorni dalla data di accertamento della violazione, copia del relativo verbale al Dirigente/Responsabile di servizio individuato dalla stessa norma.

Art. 9 - SOGGETTO COMPETENTE AD APPLICARE LA SANZIONE

1. Il soggetto competente ad applicare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento é individuato, ai sensi degli articoli 48 e 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, nel Dirigente/Responsabile di servizio indicato con apposita deliberazione organizzativa della Giunta comunale.

2. Ove per singoli casi particolari si manifesti una evidente situazione di incompatibilità in capo al soggetto come sopra individuato, competente ad emettere i provvedimenti di cui al comma precedente é il Direttore Generale, ove presente, ovvero il Segretario Generale/Comunale.

3. Allo scopo di garantire la terzietà del soggetto competente ad applicare la sanzione rispetto a quelli che accertano la violazione, il soggetto indicato al comma 1 non potrà essere individuato nel Comandante/Responsabile del servizio di Polizia Locale.

4. Il soggetto competente ad applicare la sanzione garantisce, con propri atti, il tempestivo e corretto svilupparsi del relativo procedimento amministrativo.

Art. 10 - RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono proporre ricorso in carta semplice contenente scritti e/o memorie difensive, indirizzato al Dirigente/Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 9. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 12, comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.

-3. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo generale del Comune, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, ai fini della tempestività, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

ART. 11 - RAPPORTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24.11.1981, n. 689 (connessione obbiettiva con un reato), -qualora non venga effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Dirigente/ Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 9:

- a) l'originale del verbale di accertamento;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione della violazione;
- c) le proprie deduzioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati;
- d) quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti.

ART. 12 - ORDINANZA-INGIUNZIONE

1. Qualora sia presentato ricorso, il Dirigente/ Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 9 provvede nei modi previsti dall'art. 18 della Legge 24.11.1981, n. 689, adottando il provvedimento finale nel termine di 180 giorni dalla proposizione del ricorso medesimo.

2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazioni che, ad avviso del responsabile del procedimento di cui al presente articolo, necessitano di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dal quale dipende il soggetto accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. Tale Ufficio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati il responsabile del procedimento prosegue comunque nell'istruttoria sulla base degli atti in suo possesso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui all'art. 11 del presente regolamento, emette, entro 2 anni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

4. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, all'interno dei limiti edittali, si provvede ai sensi dell'art. 11 della Legge 24.11.1981, n. 689.

2. In particolare:

- a) qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso, se gli elementi conosciuti non consentono di determinare l'importo della sanzione secondo i criteri indicati dal citato art. 11, detto importo è determinato in misura non inferiore a quello meno favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo fissati per quella violazione;
- b) nel caso di reiterazione della violazione, accertata ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 24.11.1981 n.689, la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza-ingiunzione è aumentata ciascuna

- volta successiva del 25% rispetto a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge 689/81, sino al raggiungimento del massimo edittale;
- c) qualora dagli scritti difensivi o dagli elementi conosciuti risultano le condizioni economiche disagiate previste dall'art. 14 del presente regolamento per il pagamento rateale, si applica un importo pari al minimo edittale.

ART. 14 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al Dirigente/ Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 9 il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore ad Euro 200,00 (duecento/00). Si considerano condizioni economiche disagiate quelle riferite all'ultimo reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.
3. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che intende far valere ai fini del comma 1, che viene valutata anche tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria dovuta nel caso specifico.
4. Sulla richiesta di rateazione provvede il Dirigente/ Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 9, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.
5. Il procedimento di cui al presente articolo é regolato dall'art. 26 della Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 15 - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione é regolata dagli articoli 22 e seguenti della Legge 24.11.1981 n.689 e dalle altre norme in materia.

ART. 16 - AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI

1. Per evitare che nel tempo si riduca eccessivamente il valore afflittivo delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dal presente regolamento, con proprio provvedimento la Giunta comunale può procedere all'aggiornamento del loro importo, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 3, comma 1, del presente regolamento.
2. Tale aggiornamento può avvenire ogni due anni, nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.
3. Gli importi aggiornati saranno arrotondati, nei limiti minimo e massimo, all'Euro per difetto.

ART. 17 - DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE

1. La sanzione accessoria della confisca é regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dalle altre norme in materia.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dalle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo

igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore di ciascuno.

3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I provvedimenti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, relativi ai ricorsi ed ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, sono adottati, rispettivamente, entro 1 anno ed entro 3 anni dall'entrata in vigore dello stesso. Nell'adozione delle relative ordinanze-ingiunzioni la sanzione é applicata con riferimento alle norme vigenti al momento della violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1 é comunque fatto salvo l'eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad evitare la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della Legge 24.11.1981, n.689.

3. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 30 giorni all'albo pretorio. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio o della notifica all'interessato. Sono fatte salve diverse disposizioni normative in materia.

4. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative non compatibili con le disposizioni del presente regolamento, contenute in atti normativi del Comune.

5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella Legge 24.11.1981 n.689 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

- ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, é " pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.